



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N. 56

Riunione del 26 marzo 2010

58.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

-SSD APRILIA VOLLEY n. p. Presidente p.t.

-SALVADORI GIANFRANCO n.q. Presidente p.t.SSD APRILIA VOLLEY

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente - Rel.
- Avv. Antonio Amato ... - Componente

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. la Procura Federale FIPAV deferiva la Società SSD Aprilia Volley nella persona del Presidente p.t., per avere falsamente dichiarato, ai fini dell'ammissione al campionato di Lega serie A2 femminile 2009-2010, ai sensi del Regolamento Ammissioni 2009-2010 di aver onorato, nei termini prescritti le obbligazioni pecuniarie contratte nei confronti dei propri tecnici e tesserati e nella precedente stagione agonistica.

Deferiva, altresì il Sig. Salvadori Gianfranco, n.q. presidente p.t. della SSD Aprilia Volley, a titolo di responsabilità indiretta ex art. 55 numero 2 Reg. Giur, per i medesimi fatti contestati al sodalizio.

La Procura proponeva per il sodalizio incolpato la sanzione della multa di € 10.000,00 e la penalizzazione di 13 punti nella classifica di regular season della corrente stagione, per il Presidente la sospensione di ogni attività federale per mesi diciotto nonché l'interdizione da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza da ogni attività di Lega per anni cinque.



Con provvedimento del 15/3/2010 la CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e convocava le parti per la riunione del 26/3/2010.

Nella riunione così fissata sono comparsi per la Procura Federale l'Avv. Caravetta e per gli incolpati il Presidente sig. Salvatori unitamente all'Avv. Cajetano Maria Vecchione.

o o O o o

Prima di esaminare nel merito la presente vicenda occorre, in via preliminare, precisare che in questa sede ciò che viene in rilievo nei fatti contestati agli incolpati non è la violazione dell'art. 2 del Regolamento di Ammissione al Campionato 2009/2010 emanato dalla Lega di Pallavolo femminile di serie A, quanto, piuttosto, *l'aver dichiarato il falso all'esclusivo fine di procurarsi il diritto di partecipare al Campionato 2009-2010*, ed è simile comportamento che forma oggetto del deferimento e della richiesta di sanzione.

Questa Commissione, in forza dell'art. 5 comma 3 Regolamento Giurisdizionale, ha sia giurisdizione che competenza a decidere dei comportamenti deferiti dalla Procura Federale come violazioni ai Regolamenti Federali.

L'adozione di sanzioni per le violazioni dei regolamenti di Lega (nel caso di specie dell'art. 2 del Regolamento di Ammissione al Campionato 2009/2010) spetta invece alla competenza esclusiva del Giudice di Lega in applicazione dei regolamenti che è deputato ad applicare.



o o O o o

Nel corso della riunione del 26/3/2010, il Sostituto Procuratore Federale, dopo ampia esposizione dei fatti, si riportava alla relazione ex art. 72 Reg. Giur. insistendo per l'accoglimento delle richieste di sanzione ivi formulate.

Secondo la Procura, infatti, la SSD Aprilia Volley, al fine di conseguire il diritto a partecipare al Campionato Nazionale Serie A/2 Femminile, stagione 2009/2010, sottoscriveva e depositava agli atti della Commissione Ammissione Campionati, ai sensi dell'Art. 2 del vigente Regolamento di Indizione, una dichiarazione, risultata non veritiera, con la quale garantiva l'avvenuto pagamento di almeno il 70% degli emolumenti arretrati dovuti ai propri tesserati per la precedente stagione agonistica, nel contempo impegnandosi a corrispondere l'eventuale residuo entro e non oltre la data del 31/12/2009.

Il deposito di tale dichiarazione e la veridicità di quanto garantito era condizione per ottenere l'iscrizione al campionato.

A tal proposito faceva presente che dalla documentazione trasmessa dalla Lega ed in particolare dalle missive inviate alla stessa da numerosi soggetti tesserati per il sodalizio incolpato aventi diritto al pagamento di emolumenti arretrati, risulterebbe palese la non veridicità di quanto dichiarato e garantito dalla SSD Aprilia Volley, in ordine all'effettivo pagamento di almeno il 70% di quanto contrattualmente ancora dovuto nonché la permanenza, anche oltre la data del 31/12/2009 delle obbligazioni pecuniarie nei confronti di tesserati contratte da esso sodalizio.



Nel corso della stessa riunione l'avvocato difensore degli incolpati depositava proprie note difensive e numerosi accordi transattivi sottoscritti nel mese di marzo 2010 da diverse atlete creditrici del sodalizio le quali dichiaravano di accettare a saldo importi inferiori a quelli in precedenza pretesi. Tali documenti, previo espresso consenso della Procura Federale, venivano acquisite al fascicolo.

Dalle note difensive prodotte in udienza si evince, tuttavia, che "Alla data del 31.05.2009 il sodalizio Aprilia Volley, nella persona del Presidente p.t., oltre ad aver corrisposto in via definitiva gli emolumenti nei confronti delle atlete e dei tecnici della prima squadra contrattualmente dovuti per la stagione 2008/2009 in misura pari, se non superiore, al 55% del dovuto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'ultimo capoverso dell'art. 2, lett. G, del Regolamento di Ammissione al Campionato 2009/2010, stipulava accordi transattivi in ordine agli intercorsi rapporti economici" con diverse atlete.

Il sodalizio faceva altresì presente che i ritardi nei pagamenti sarebbero stati causati unicamente dal mancato introito di emolumenti che dovevano essergli corrisposti dai suoi maggiori sponsor.

Alla luce di siffatte dichiarazioni aventi carattere confessorio questa Commissione ritiene di ravvisare nel comportamento tenuto dalla SSD Aprilia Volley una grave violazione del generale dovere di lealtà e probità ex art. 17 comma 3 Statuto Fipav e 2 comma 2 lett. A) e b) del Regolamento Affiliazione e Tesseramento, in danno non solo della Lega di Pallavolo Femminile di Serie A, ma altresì in danno dei creditori delle prestazioni insoddisfatte nonché delle altre squadre che, per partecipare al medesimo campionato hanno impegnato mezzi e risorse per dare all'art. 7 RAC effettiva attuazione.

Riguardo alla misura della sanzione è necessario tuttavia valutare le spontanee ammissioni aventi carattere confessorio provenienti dagli



incolpati, l'impegno da loro profuso per soddisfare le legittime richieste economiche delle proprie tesserate e la collaborazione prestata in questa sede.

PQM

La Commissione Giudicante Nazionale affermata la responsabilità degli incolpati per i capi di incolpazione loro ascritti,

dispone a carico del sodalizio SSD Aprilia Volley la sanzione della multa di € 5.000,00 (cinquemila/00)

nonché a carico del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. Gianfranco Salvadori la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 6.

F.to Il Presidente

Avv. Costanza Acciai

Roma, 2 aprile 2010